



AFFIDAMENTO E GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO

20, 28 novembre e 5 dicembre 2020

Relatori	Avv. Ernesto Russo e Avv. Carmen Musuraca
Argomento	<i>Affidamento e gestione di un impianto sportivo</i>

La gestione convenzionata

Gestione Pubblica Impianto Sportivo

- Gestione diretta → Risorse finanziarie pubbliche
Personale pubblico - affitto ore/spazi
- Gestione pubblica con appalti scorporati → Il soggetto pubblico gestore si avvale di appalti a privati per assolvere funzioni che non riesce a soddisfare
- Consorzio pubblico → Più Enti Locali provvedono alla gestione di un impianto attraverso un consorzio tra enti

Gestione Pubblica Impianto Sportivo

- Azienda municipalizzata  Utilizzata per la gestione di servizi complessi con pesanti oneri operativi

- Società a partecipazione pubblica  Sono società privatistiche (Spa o Srl) che presentano la partecipazione di un Ente Locale come azionista di maggioranza - minoranza

Gestione convenzionata Impianto Sportivo

PROPRIETA'
PUBBLICA



GESTIONE
PRIVATA

Convenzione: atto contrattuale con il quale il soggetto proprietario e gestore concordano i rispettivi obblighi e responsabilità. Il soggetto pubblico è il proprietario, quello privato è utilizzatore e gestore dell'impianto

Il gestore subentra alla PA nella fornitura di un servizio di interesse pubblico che spetterebbe all'ente garantire assumendosi anche il rischio di gestione

Possibilità **non obbligo** di prevedere la corresponsione di un canone.

Per fronteggiare molteplici difficoltà l'ente pubblico affida la gestione dell'impianto sportivo a società ed associazioni sportive a compagine completamente privata

Gestione Convenzionata - Vantaggi

- ✓ Ottimizzazione contenuto sportivo del servizio;
- ✓ Identificazione tra utente e gestore;
- ✓ Utilizzo di personale non pubblico e spesso più specializzato
- ✓ Struttura operativa più agile e flessibile

Gestione Convenzionata - Svantaggi

- ✓ Personale non qualificato per specifiche mansioni;
- ✓ Ipotesi di mancato rispetto pluralismo domanda;
- ✓ Cattiva manutenzione dell'impianto;
- ✓ Mancato interesse al contenimento dei costi se sostenuti anche in parte dall'ente pubblico;

CONCESSIONARIO

- ✓ Manutenzione ordinaria
- ✓ Manutenzione programmata
- ✓ Pulizia
- ✓ Spese per l'attività
- ✓ Guardiania

CONCEDENTE

- ✓ Manutenzione straordinaria
- ✓ Opere di adeguamento e migliorative previste in convenzione

Convenzione – Questioni Aperte

- ✓ Concetto di manutenzione ordinaria – utilizzo di macchine operatrici
- ✓ Messa a norma dell'impianto
- ✓ Il c.d. "*volontariato sportivo*"
- ✓ La sub-concessione per posto di ristoro, merchandising e pubblicità
- ✓ Comitati di gestione
- ✓ ATI - Associazione Temporanee d'Impresa tra ASD e Società profit: giusto privilegiarle?

Convenzione – Questioni Aperte

- ✓ Utenze
- ✓ Contributo pubblico
- ✓ Fideiussione
- ✓ Utilizzo al concedente
- ✓ Uso sportivo non esclusivo

Norme Di Riferimento

- 1) NORME DI LEGGE:** sicurezza, igiene, scolastiche etc. Sono norme a carattere statale o regionale
- 2) TECNICO-SPORTIVE:** Sono di competenza del CONI e delle FSN e riguardano la gestione degli impianti (es. omologazione) e delle relative attrezzature
- 3) COMMERCIALI:** Relative ai diversi soggetti coinvolti nella gestione sono di derivazione diversa (es. CEN Comitato Europeo di Normazione, UNI Ente di Unificazione Italiano, ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)

1) Norme Di Legge

Sicurezza Impianto: Dm 18 Marzo 1996

Il decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 contiene le norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare **all'art.19 relativo alla gestione della sicurezza** individua nel titolare dell'impianto o complesso sportivo il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza: "*responsabile della sicurezza*" che deve costantemente verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza.

Costituisce **presupposto per tale esercizio la disponibilità nel tempo dell'impianto sportivo** per tale ragione il titolare, o persona appositamente incaricata od un suo sostituto, deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Sicurezza Impianto: Dm 18 Marzo 1996

Il Titolare dell'impianto deve intendersi il proprietario, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione di gestione.

In particolare il titolare dell'impianto deve:

- assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o equiparati;
- risarcire i danni causati a terzi frequentanti l'impianto da condizioni di pericolo degli ambienti dell'impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;
- dare attuazione agli obblighi connessi con la sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capacità superiore a 100 persone ai sensi del citato art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Sicurezza Impianto: Dm 18 Marzo 1996

Qualora in virtù di una **concessione di gestione** il titolare dell'impianto e responsabile della sicurezza fosse soggetto diverso dal proprietario (che solitamente è il Comune o altro ente pubblico) questi dovrà acquisire dal proprietario:

- Piano emergenza evacuazione e relativa planimetria
- Agibilità dell'impianto
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività ai fini antincendio (scia DPR 151/2011)
- Dichiarazione conformità degli impianti elettrico-idrico-sanitario-antincendio-termico
- Libretti uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti e utilizzate
- Registro dei controlli periodici
- Eventuali altri permessi all'esercizio di altre attività all'interno della struttura quali bar, corner shop

Sicurezza Impianto: Dm 18 Marzo 1996

Il **concessionario d'uso** (ipotesi di mera messa a disposizione ne degli spazi da parte del titolare) è viceversa colui che organizza l'attività sportiva sulla base di un titolo giuridico conferitogli dal titolare dell'impianto ed in tale veste:

- assolve ad eventuali funzioni gestionali delegati dal titolare;
- provvede agli adempimenti di sicurezza ed igiene del lavoro se ha lavoratori subordinati;
- ha la responsabilità connessa con la svolgimento dell'attività sportiva durante il periodo di concessione d'uso;
- adegua il proprio piano di sicurezza tenendo presente quello elaborato dal titolare.

(I suddetti chiarimenti sono stati riportati in apposita pubblicazione edita dal C.O.N.I. nel 1998 con il patrocinio dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro).

Sicurezza Impianto: Dm 18 Marzo 1996

Il **Responsabile della sicurezza** (sia esso titolare dell'impianto o la persona delegata) dovrà provvedere:

- munirsi di licenza comunale e di licenza di esercizio per il pubblico spettacolo (art. 68 e 80 TULPS) se organizza all'interno dell'impianto eventi, manifestazioni agonistiche o altro genere alle quali prenda parte anche pubblico
- Ad osservare le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Sicurezza Impianto: Tulps (art. 68, 80)

- ✓ Per essere aperto l'impianto deve essere munito di **Licenza d'Uso**. Per gli impianti con **più di 100 posti** è necessario il **Nulla Osta della Commissione tecnica di Vigilanza**, oltre al **certificato di prevenzione incendi**.
- ✓ **Art. 80 TULPS:** L'Autorità di Pubblica Sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un **luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di **uscite** pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
- ✓ Il **titolare dell'impianto** è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di persona appositamente incaricata: il **Gestore della sicurezza** che predisporrà il **Piano della Sicurezza** (no se l'impianto ha una capienza inferiore a 100 spettatori).

Art. 141 Regolamento Esecuzione Tulpas

Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il **parere sui progetti** di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le **condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene** dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

Art. 141 Regolamento Esecuzione Tulp

- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli **avvisi per il pubblico** prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i **meccanismi di sicurezza** funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Sentenza Tar Campania n. 18219 Del 7 Luglio 2005

Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da un'associazione sportiva contro il provvedimento della Polizia Municipale che aveva ordinato la cessazione immediata delle attività in ragione del fatto che l'associazione sportiva non aveva richiesto il nulla osta previsto dal TULPS

- ✓ Considerato che **l'attività del calcetto è ristretta ai partecipanti alla gara**, viene a mancare il presupposto per l'applicazione della normativa di pubblica sicurezza (pubblico spettacolo).
- ✓ Non è assoggettabile neanche a licenza di polizia in quanto riguarda solo le attività ricreative organizzate in forma imprenditoriale in luoghi aperti al pubblico (sent. Corte Cost. n. 56/1970)

Sicurezza Impianto: Tulps (art. 68, 80)

Possono dunque qualificarsi spettacoli e trattenimenti pubblici quelli indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, offerte al pubblico in modo organizzato (e non casuale) e dotati di una certa attrattiva, per i quali la pubblica autorità interviene in via preventiva non solo per le finalità di sicurezza pubblica di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. , ma anche per quelle più ampie di incolumità pubbliche, ordine, buon costume riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 T.U.L.P.S.

Ciò posto, si può confermare che **le palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.,** che fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina.

Sicurezza Sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008 Tu Sicurezza

Il provvedimento supera quello che era il quadro normativo collegato alla previgente normativa (decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626) dove il lavoratore veniva definito come colui che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 co. 1 : «*Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio*».

Art. 2 co. 1 lett. a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere.

Art. 2 co. 1 lett b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di

Sicurezza Sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008 Tu Sicurezza

Quindi le **Società/Associazioni Sportive**, indipendentemente dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi **sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 81/08** con l'individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo).

Di fatto gli Enti Locali nei documenti di gara per affidamento del servizio per gestione degli impianti sportivi richiedono *“l'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08”*.

Sicurezza Sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008 Tu Sicurezza

Le misure generali di tutela da applicare sono riassunte **all'articolo 15 del decreto**, tra le quali si evidenzia il **documento di valutazione di tutti i rischi** (DVR) per la salute e sicurezza dei lavoratori, analizzato poi al successivo articolo 28.

La valutazione del rischio consente al “Datore di Lavoro” di adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare la salute e la sicurezza dei “lavoratori” nei “luoghi di lavoro” e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all'interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori.

A tal fine la valutazione del rischio svolge la **funzione essenziale di prevenzione del rischio** attraverso la sua attuazione preliminare e permanente durante tutte le fasi dell' attività.

Sicurezza Sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008 Tu Sicurezza

Obblighi che devono essere assolti dalle Società e Associazioni Sportive con **personale dipendente**:

1. Individuazione del datore di lavoro nella figura del Presidente o del delegato validamente nominato
2. Designazione del «Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione» (RSPP) che può identificarsi anche con il datore di lavoro. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TU designata dal DL a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. Individuazione dei lavoratori e delle attività sportive
4. Elezione interna del «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» (RLS) o individuazione dello stesso a livello territoriale
5. Eventuale nomina del «medico competente» in funzione della tipologia di rischio presente nell'ambito dell'attività svolta
6. Individuazione dei soggetti con compiti di primo soccorso e gestione delle emergenze
7. Valutazione dei rischi e redazione del «Documento di Valutazione dei Rischi «DVR» (art. 29 TU: «*i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)*»).

Sicurezza Sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008 Tu Sicurezza

In un primo momento al lavoratore era stato equiparato il volontario ex L. 266/91.

Equiparazione eliminata dalle modifiche apportate al TU con D.Lgs. 106/2009 che all'art. 3, dopo il comma 12, è inserito il seguente: *"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21."*

Per effetto della modifica, dunque, a tutti i **volontari** rientranti nella specifica L. 266/91 si dovrà applicare la tutela prevista (dall'art. 21) per i **lavoratori autonomi**, senza attendere l'emanazione dei decreti interministeriali che avrebbero dovuto tenere conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.

Contenuto Della Tutela Per I Volontari

- ✓ L'art. 21 del T.U. prescrive che i volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformemente a quanto previsto dal citato Testo Unico (ad esempio utensili marcati CE),
- ✓ munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui esercitino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- ✓ I volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte, con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contenuto Della Tutela Per i volontari

- ✓ Nel caso in cui il volontario svolga la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (es: associazioni che operano presso strutture terze gestite da datori di lavoro, come strutture pubbliche o private) sussiste l'onere a carico del datore di lavoro (ex nuovo co. 12 bis dell'art. 3 del T.U. novellato) di fornire corrette ed esaustive informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare il volontario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

- ✓ Sussiste, altresì, l'obbligo per il "datore di lavoro" ospitante di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa informando e riducendo al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nella medesima organizzazione.

Sicurezza Sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008 Tu Sicurezza

ASS. SPORTIVA



DATORE DI LAVORO

ATLETA



NON LAVORATORE/NON VOLONTARIO



COMP. LUDICA

Trattamento fiscale compensi art. 67, comma 1 lett. m) previsto come reddito diverso (prestazione sportiva dilettantistica);

Art. 74, comma 2, lett e) conferma indirettamente tale esclusione in quanto prevede che i materiali sportivi utilizzati «*a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative*» non costituiscono «*dispositivi di protezione individuale*»

Sicurezza Sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008 Tu Sicurezza

ALTRI PRESTATORI D'OPERA LAVORATORI  (accompagnatori, dirigenti, collaboratori amministrativo-gestionali, ecc.)

difficoltà ad escludere oltre alla prestazione dell'atleta dalla disciplina in esame le altre tipologie di prestazioni d'opera, anche se gratuita (accompagnatori, dirigenti, collaboratori amministrativo-gestionali, ecc.), rese in favore, di un club sportivo, quindi, in linea di massima ricomprese dalle norme di cui al lavoro autonomo art. 21 a 26 TU

Difficoltà nell'individuazione dei rischi (art. 15: documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori)

Sicurezza Sul Lavoro D. Lgs. n. 81/2008 Tu Sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in risposta quesito in materia di applicabilità delle norme di cui al TU sicurezza sul lavoro, confermando le valutazioni fin qui esposte afferma inoltre che, in ogni caso, si applicano anche in questo contesto “i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità”.

In conclusione della nota il Ministero ricorda che, stante la competenza legislativa concorrente delle Regioni e Province Autonome in materia di ordinamento sportivo e tutela della salute e della sicurezza del lavoro, occorrerà prestare attenzione alle disposizioni normative di detti Enti

Legge 8 agosto 2019, n. 86, art. 7

Comma 2: *«Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

....

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

....

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente...»

Emergenza Covid-19

Protocolli federali e linee guida di settore

I protocolli federali e le linee guida di settore devono contenere **le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione** del COVID-19 negli specifici impianti di riferimento per la pratica delle rispettive discipline e devono essere rigorosamente applicati.

2) Norme Tecniche Sportive Norme Delle FSN

- ✓ Sono le norme delle Federazioni Nazionali ed Internazionali contenute nei **Regolamenti Tecnici** delle varie discipline
- ✓ Si riferiscono principalmente allo spazio ed alle modalità di attività, alle attrezzature etc.
- ✓ Sono, ove presenti, indicazioni vincolanti per il rilascio dell'**omologazione** da parte della FSN interessata

Norme Coni Per L'impiantistica Sportiva Delibera Del C.N. CONI N. 1379 Del 25/06/2008

Hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Il rispetto di dette Norme risulta **vincolante unicamente per l'emissione da parte del CONI** dei pareri tecnici sugli impianti sportivi previsti dalla legislazione vigente.

- ✓ **“impianti sportivi agonistici”** - in cui possono svolgersi manifestazioni agonistiche ufficiali di FSN e DSA e per cui si applicano esclusivamente i regolamenti federali (omologazione)
- ✓ **“impianti sportivi di esercizio”** - intendendo per tali gli impianti di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, non destinati all'agonismo, in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA.

Norme Coni Per L'impiantistica Sportiva **Delibera Del C.N. CONI N. 1379 Del 25/06/2008**

Affollamento spazi di attività

In riferimento agli impianti sportivi di esercizio le Norme CONI (v. art. 7.14) prevedono che *“salvo specifiche indicazioni delle norme di Legge o diverso dimensionamento giustificato dai regolamenti delle FSN e DSA, dalla tipologia o dall'uso, si farà riferimento a n. 1 utente ogni 2 mq di superficie di vasche servite per gli impianti natatori e n. 1 utente ogni 4 mq per tutti gli altri impianti al chiuso, considerando per questi ultimi la superficie dello spazio di attività”*.

I successivi articolo 8.1 e 8.2 sono dedicati agli spogliatoi.

Norme Coni Per L'impiantistica Sportiva Delibera Del C.N. CONI N. 1379 Del 25/06/2008

Le Norme CONI introducono, altresì, la definizione di **“impianti sportivi complementari”** facendo riferimento agli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa. Per questo tipo di impianti vengo tracciate delle linee guida finalizzate a suggerire criteri di qualità del servizio, di funzionalità e di sicurezza.

L'art. 14 è dedicato agli **“impianti per il Fitness”**, che essendo stata introdotto esplicitamente nello statuto della FIPE non dovrebbe più trovare collocazione tra gli impianti complementari. Le disposizioni di cui all'art. 14.2 e successive sono dedicate proprio agli spazi di attività in questo tipo di impianti.

CONTATTI

Avv. Ernesto Russo

@ e-mail: russo@studiolegalermc.it

Avv. Carmen Musuraca

@ e-mail: musuraca@studiolegalermc.it